

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R S O C O N



ISTANZA DI CAUTELARE

proposto dall'Avvocato TOSI LUISA nata a Brescello(RE) il 28.03.69 residente in Brescello (RE) Via Bassa per Boretto, 7 CF TSOLSU69C68B156F indirizzo pec avvtosiluisa@pec.giuffre.it presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma alla via Goldoni, n.2.

La sottoscritta dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al suddetto procedimento al seguente indirizzo pec avvtosiluisa@pec.giuffre.it – fax al n 0521228858

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma Via Trastevere 76/a rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma Via dei Portoghesi,12

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA-UFFICIO DIREZIONE GENERALE in persona del Dirigente pro tempore con sede in Bologna Via de' Castagnoli, 1 – 40126 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna Via Guido Reni

PER L' ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE:

- 1) del giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente effettuata il 19/05/22 turno pomeridiano per la classe di concorso A046- SCIENZE GIURIDICHE-Procedura concorsuale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 ;
- 2) della Griglia di valutazione dei 50 quesiti e punteggio attribuito pari a 68 punti;

- 3) del verbale – non conosciuto- della Commissione di concorso nella parte in cui esclude la ricorrente dall'ammissione alla prova orale successivo espletamento previsto dal bando di concorso;
- 4) ancora e per quanto di ragione di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

nonché per l'annullamento

- 5) di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti ne conseguenti anche non conosciuti e successivi
- 6) di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

- 7) del diritto della ricorrente, per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e ad accedere alla prova orale;
- 8) in subordine del diritto della ricorrente alla rivalutazione dell'esame con nomina di una commissione e, in caso di esito positivo, la tempestiva revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori, al fine di procedere alla prova orale entro i termini di legge previsti per il completamento delle prove di concorso;

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30 COMMA 2 CPA

Delle Amministrazioni Intimate all'adozione del relativo provvedimento- anche cautelare- di ammissione della ricorrente nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e di ammissione alla prova orale o come meglio ritenuto e comunque in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

PREMESSO CHE

A) IN FATTO:

Con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 Procedura concorsuale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado veniva regolamentata, a livello nazionale, la procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Detto concorso prevedeva una prova scritta nazionale computer based e la successiva prova orale.

La prova scritta si intendeva conseguita con un punteggio non inferiore a 70 punti su 100. In base ad un elenco graduato si prevedeva una graduatoria con punteggio della prova scritta per l'ammissione alla prova orale; a seguire immissione in ruolo e anno di prova; conseguimento dei 24 CFU, prova orale per il conseguimento dell'abilitazione da superarsi con 7/10.

La ricorrente sin dall'anno scolastico 2018/2019 ha prestato servizio ininterrottamente fino ad oggi presso Istituti statali (servizi esercitati sulla specifica classe di concorso A046, ad eccezione dell'anno scolastico 2019/2020).

La sottoscritta ha svolto la prova scritta nel turno pomeridiano del 19/05/22 presso il Liceo Classico Monti di Cesena, come da calendario delle prove che si allega(doc. 1)

I risultati della prova scritta sono stati pubblicati nell'area docente riservata con valutazione di 68/100(doc. 2).

Sono stati ammessi alla fase successiva solo i candidati che hanno riportato una valutazione pari o superiore a 70 punti.

In data 12/07/22 la sottoscritta estraeva copia dei seguenti documenti:

-elaborato con correzione dei 50 quesiti con relative risposte;

- griglia di valutazione con attribuzione di punteggio totale della prova di punti 68,00.

Il punteggio è inferiore ai 70 punti richiesti per essere ammessi alla prova orale e quindi il giudizio è di non idoneità per il prosieguo della prova orale.

L'esclusione della ricorrente dalla successiva fase concorsuale si manifesta illegittima ed in quanto tale meritevole di censura per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITA'- INGIUSTIZIA MANIFESTA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.LI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

L'odierna ricorrente, avendo conseguito un punteggio di 68/100 è risultata non idonea ed esclusa dalla successiva fase concorsuale.

In particolare la sottoscritta rispondeva alla domanda che nel proprio elaborato era la numero 22, come da copia con relativa correzione automatica allegata .

La domanda richiedeva *-Quali sono gli organi della Regione?*

A *Consiglio regionale, Presidente della Giunta, Presidente della Regione*

B *Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Presidente della Giunta*

C *Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Presidente della Giunta regionale, Presidente della Regione*

D *Consiglio regionale e Giunta regionale*

La sottoscritta sceglieva la risposta di cui alla lettera C, mentre il MIUR riteneva corretta la numero B.

Orbene , si precisa che il Presidente della Giunta Regionale (o Presidente della Regione) è uno degli organi della Regione, essendo al contempo Presidente della Regione e come tale organo monocratico e presidente(oltre che membro) di un organo collegiale del medesimo ente, la Giunta Regionale.

Il Presidente della Regione, nella sua funzione di organo monocratico, è ormai pacificamente considerato anch'esso organo della Regione.

Pertanto il quesito è senz'altro formulato in modo tale da non far emergere con chiarezza e precisione quali siano gli Organi della Regione, in quanto non vi è alcun riferimento ad articoli di legge o normativi. Ad onor del vero, da diverso tempo, nei manuali di preparazione ai concorsi pubblici(Ad esempio Edizioni Simone Manuale di preparazione ai concorso delle discipline giuridiche) viene citato come organo della Regione anche il Presidente della Regione.

E' palese che la domanda n. 22, non facendo alcun riferimento ad una norma specifica non ha una risposta univocamente esatta come richiesto dalle normative vigenti in materia di concorsi pubblici.

La circostanza che nelle opzioni di risposta vi fossero due risposte, ossia la B e la C , ha in maniera ingannevole fuorviato l'istante nella propria scelta.

Infatti nel quesito in esame sia la risposta B che la C sono entrambe corrette di talchè la risposta data dall'istante va ritenuta esatta in quanto corretta e conforme all'impostazione della domanda.

Inoltre la ricorrente alla domanda che nel proprio compito era la numero 45, come da copia che si allega e che richiedeva

Che cosa si intende in informatica con il termine bootstrap?

A *un dispositivo hardware utilizzato come memoria di massa*

B *l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio, in particolare dall'accensione fino al completo caricamento in memoria primaria del kernel del sistema operativo a partire dalla memoria secondaria*

C *un processo che consente al PC di recuperare spazio nell'hard*

D *l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di spegnimento*

La sottoscritta sceglieva la risposta A, mentre il MIUR considerava corretta la risposta B.

Si precisa che, in realtà il termine BOOSTRAP non ha alcun significato, infatti a causa di un evidente errore materiale presente nella domanda, tale termine è inesistente e non è riferibile ad alcuna delle risposte indicate nel quesito.

L'irregolarità della domanda in oggetto ha, in maniera ingannevole, fuorviato i candidati nella loro scelta, tanto da indurli a cercare, per diverso tempo, una risposta alternativa non trovando all'interno della frase o del termine utilizzato il lemma BOOT riferito all'avvio del PC, ma i lemmi BOOS(letteralmente fischi) o TRAP(letteralmente trappola) o STRAP(letteralmente cinghia) che non fanno neanche lontanamente risalire al termine utilizzato per l'avvio del computer. Tale domanda palesemente viziata da errore materiale, in applicazione delle vigenti normative in materia di concorsi pubblici, si configura come nullità del quesito, con conseguente assegnazione al candidato di 2 punti a prescindere dalla domanda fornita in quanto nessuna delle 4 risposte proposte possono essere ricondotte al significato del termine BOOSTRAP.

La domanda numero 21 era stata così formulata: *Secondo l'economista Keynes quale fattore ha un ruolo determinante sul livello degli investimenti?*

A *l'efficienza marginale del capitale*

B *il saggio di interesse*

C *la stabilità dell'interesse*

D *l'inflazione*

La sottoscritta ha indicato come corretta la A ossia il saggio di interesse, mentre il MIUR ha ritenuto corretta la C ossia l'efficienza marginale del capitale.

A tal proposito Keynes sosteneva che l'investimento si deve effettuare fino al punto in cui il suo rendimento marginale è uguale al tasso di interesse, ossia in altri termini, fino al punto in cui il valore attuale scontato dell'investimento è uguale al suo costo(Enciclopedia Treccani – La Teoria Keynesiana premessa ai moderni modelli di crescita economica Università di Macerata).

Ne discende che è impossibile calcolare il livello degli investimenti senza conoscere il saggio di interesse perché la scelta viene fatta in base a questi, grazie ai quali si stima l'efficienza marginale del capitale(Economia Politica II Edizioni Simone, La spiegazione del sistema economico secondo Keynes)

Nella Teoria Generale del 1936 Keynes afferma che i fattori determinati del livello degli investimenti sono :

- 1) L'efficienza marginale del capitale intesa come tasso di sconto che eguaglia il valore attuoato scontato dei redditi futuri al prezzo di offerta del capitale e dipende dalle aspettative;
- 2) Il Saggio di Interesse costo di procurarsi il capitale;

In conclusione per Keynes gli investimenti sono in funzione sia del saggio di interesse e sia delle aspettative.

La funzione è $I=F(i,E)$ dove I sono gli investimenti, funzione di due variabili il saggio di interesse (i) e le aspettative (e).

Inoltre, a ulteriore supporto di quanto appena detto, si può affermare che “la determinazione degli investimenti è influenzata, invece, dalla redditività attesa dei progetti d'investimento (efficienza marginale del capitale e dal saggio di interesse vigente nel sistema economico)”(Manuale disciplinare di preparazione ai concorsi in cattedra-Edizioni Simone Febbraio 2020- Classe A046 pag. 652).

La circostanza che, nelle opzioni di scelta fossero inserite sia la risposta A che nella risposta B hanno in maniera ingannevole fuorviato il candidato nella propria scelta. E' di tutta evidenza che nel quesito n. 18 ci sono due risposte oggettivamente corrette e che pertanto va considerata esatta anche l'opzione B scelta dal ricorrente, in quanto conforme all'impostazione della domanda. Ne consegue che la

risposta considerata come esatta dal MIUR, pur non essendo in sé errata, non può nemmeno essere considerata come la sola “indubbiamente corretta” alla luce di quanto evidenziato.

Per giurisprudenza consolidata, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta “oggettivamente “ esatta”(TAR TOSCANA Firenze Sez III sent. 10/03/22 n. 316 conforme Consiglio di Stato Sez II sent. 05/10/20 n. 5820; Cons Stato Sez V 17/06/15 n. 3060)

Le domande a quiz che ammettono più risposte generano situazioni di ambiguità tali da viziare il quesito.

Non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 della Costituzione(Consiglio di Stato sentenza 05/01/21 n. 158 conforme TAR Lazio sentenza n. 11565 del 29/11/18).

Le risposte di cui alle domande suindicate sono fuorvianti, ingannevoli ed ambigue in quanto presentano imprecisioni e più risposte corrette. Per tale motivo si chiede al Tar di voler disporre un ricalcolo del punteggio o la rivalutazione della prova.

La domanda BOOSTRAP è palesemente viziata da errore materiale, in applicazione delle vigenti normative di legge in materia di concorsi pubblici si configura ipotesi di nullità del quesito e conseguentemente non computabile ai fini del calcolo del punteggio; di conseguenza per tale quesito dovranno essere automaticamente attribuiti 2 punti come previsto per la risposta corretta.

2 ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ARBITRARIETA' ED ILLOGICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO PUBBLICI CONCORSI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.LI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E DEL DIFETTO DI RAGIONevolezza

La Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di ragionevolezza e buon andamento dell'attività amministrativa, sanciti e garantiti dall'art. 97 della Costituzione, l'Amministrazione deve valutare quale mezzo sia il più idoneo al perseguimento del pubblico interesse col minor sacrificio degli eventuali interessi pubblici o privati con esso confliggenti. Nelle prove concorsuali, se da un lato, non si può non tenere in considerazione l'esigenza dell'Amministrazione di affidarsi a griglie di risposte e ad un sistema automatizzato ed a tecniche di correzione che consentono una valutazione della preparazione dei candidati ed una ragionevole celerità nella correzione stessa, dall'altro lato, non si può per questo pregiudicare il diritto dei candidati al rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e trasparenza delle prove di concorso, tutelati a livello costituzionale.

Nella fattispecie al fine di sindacare la legittimità di un atto amministrativo è necessario appurare se un determinato valore o interesse sia stato ragionevolmente sacrificato, tenendo conto della pluralità degli interessi e dei valori in gioco.

Occorre, quindi stabilire un equilibrio tra tali interessi e valori ed è indubbio che nessun altro valore può avere maggiore pregnanza dei valori di trasparenza, correttezza, uguaglianza ed imparzialità.

La presenza di quesiti nulli o con più risposte esatte rende le modalità di espletamento della prova illegittime e della stessa procedura di esame.

ISTANZA CAUTELARE

Alla luce di quanto dedotto appare evidente la sussistenza del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso, così come del *periculum in mora*, essendo evidente il danno grave che deriva all'odierna ricorrente dall'illegittima esclusione dalla partecipazione alla prova orale del concorso ordinario.

Considerata la celerità di espletamento delle prove orali, l'emananda sentenza di merito sarà emessa a prove già espletate e, dunque, non sarà utile a soddisfare l'interesse dell'odierna ricorrente.

Si chiede :

l'adozione di idoneo provvedimento cautelare di sospensione con la nomina di Nuova Commissione per la rivalutazione della prova scritta effettuata dalla ricorrente in data 19/05/22 sulla base dei vizi dedotti nel ricorso, in maniera tale che, in via cautelare, in caso di esito positivo si possa procedere alla revisione

dell'elenco degli esiti della prova scritta e procedere con la prova orale. La ricorrezione può essere ordinata tutte le volte in cui siano accertate *“le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico discrezionale”* e il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa commissione porti l'ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale”(TAR Lazio Roma Sez III ord 07/14 n. 3357, Sez II quater 26/09/ 14 n. 4615; Tar Lazio sent. 869/2014).

Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse della ricorrente anche l'interesse dei controinteressati e comunque dell'Amministrazione, essendo contestuale all'espletamento del concorso e non postuma ed eventualmente demolitiva della procedura concorsuale.

La mancata concessione della misura cautelare determina irrimediabilmente la perdita della possibilità della ricorrente di partecipare alla procedura ordinaria di concorso, troncando ogni possibilità di vittoria.

Tanto premesso si presentano le seguenti

CONCLUSIONI

Si conclude perché l'Onorevole TAR adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia così provvedere:

1. In via cautelare

Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio adito ADOTTARE con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dalla ricorrente, quale ad esempio, che si nomini all'uopo una Nuova Commissione per la rivalutazione della prova scritta effettuata dalla ricorrente in data 19/05/22 sulla base dei vizi dedotti nel ricorso, in maniera tale che, in via cautelare, in caso di esito positivo si possa procedere alla revisione dell'elenco degli esiti della prova scritta e procedere con la prova orale o come meglio ritenuto.

2. Nel merito

in accoglimento del ricorso disporre l'annullamento degli atti impugnati con ogni effetto consequenziale e per effetto dell'annullamento disporre la rivalutazione della prova scritta effettuata

dalla ricorrente in data 19/05/22 sulla base dei vizi dedotti nel ricorso e in caso di esito positivo provvedere alla revisione dell'elenco degli esiti della prova scritta e procedere con la prova orale

3. CONDANNARE

4. Le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per partecipare al concorso e per opporsi alla illegittima esclusione dalla graduatoria. Con vittoria di spese diritti ed onorari

Si dichiara che al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il presente ricorso è assoggettato a contributo unificato nella misura di euro 300,00.

Parma lì, 18/07/22

Avv. Luisa Tosi

Si allega:

- 1- calendario prove scritte Concorso Ord A=\$& del 19/05/22 pomeriggio;
- 2- esito prova scritta ed attribuzione punteggio estratto dal profilo privato MIUR;

Parma lì, 18/07/22

Avv. Luisa Tosi

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 COMMA 4 CPA

Il ricorso ha per oggetto la finalità di accertare il diritto della ricorrente all'inserimento nella vigente graduatoria di merito del concorso pubblico per posto comune e di sostegno docenti di primo e secondo grado indetto con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'eventuale revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta a seguito di eventuale revisione per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente, sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalla stessa. Stante l'elevato numero dei

partecipanti e l'impossibilità di reperire i relativi indirizzi, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto. Secondo consolidato indirizzo la notificazione può avvenire per pubblici proclami con pubblicazione sul sito web dell'amministrazione residue di copia integrale dei ricorsi del decreto e dell'elenco dei controinteressati.

Tutto ciò premesso la parte ricorrente

INSTA

Affinchè Ill.mo Presidente voglia autorizzare esclusivamente per i controinteressati ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente ammessi alla prova orale avvenga mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR all'indirizzo istituzionale <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> e sul sito web istituzionale dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna all'indirizzo atti di notifica dei seguenti dati:

Autorità Giudiziaria Numero di ruolo;

Nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione interessata;

-sunto dei motivi di ricorso;

-indicazione dei controinteressati da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente ammessi alla prova orale del concorso ordinario categoria A046;

-testo integrale del ricorso e decreto di fissazione udienza

Parma lì, 18/07/22

Avv. Luisa Tosi

